XVII legislatura

Disegno di legge A.S. n. 2728 recante
"Riorganizzazione dei vertici del Ministero
della difesa e delle relative strutture.
Deleghe al Governo per la revisione del
modello operativo delle Forze armate, per
la rimodulazione del modello professionale
e in materia di personale delle Forze
armate, nonché per la riorganizzazione del
sistema della formazione":

Schede di lettura, testo a fronte delle novelle, nota comparatistica.





Servizio Affari internazionali Tel. 06 6706-3666 – <u>segreteriaaaii@Senato.it</u> Dossier n. 41

I dossier del Servizio Affari internazionali sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte

XVII legislatura

Disegno di legge A.S. n. 2728 recante
"Riorganizzazione dei vertici del Ministero
della difesa e delle relative strutture.
Deleghe al Governo per la revisione del
modello operativo delle Forze armate, per
la rimodulazione del modello professionale
e in materia di personale delle Forze
armate, nonché per la riorganizzazione del
sistema della formazione":
Schede di lettura, testo a fronte delle
novelle, nota comparatistica.

Dossier N. 41

INDICE

1. PREMESSA: IL "LIBRO BIANCO" DELLA DIFESA DEL 2015 ED IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2728	7
2015 ED IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2/20	••• /
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 (Ministro della Difesa)	11
Articolo 2 (Vertici militari)	14
Articolo 3 (Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)	16
Articolo 4 (Segretario Generale della Difesa)	18
Articolo 5 (Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)	20
Articolo 6 (Ispettorato generale della sanità militare)	23
Articolo 7 (Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)	26
Articolo 8 (Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)	28
Articolo 9 (Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)	31
Articolo 10 (Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)	34
Articolo 11 (Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)	36
TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE RECATE AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, DALL'AS 2728	.39
MODELLI DI GOVERNANCE DELLA DIFESA A CONFRONTO	.84
OUESITO CERDP	.91

1. PREMESSA: IL "LIBRO BIANCO" DELLA DIFESA DEL 2015 ED IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2728

Preceduto nel giugno 2014 dalle "Linee Guida per l'elaborazione del Libro Bianco per la Difesa e della strategia evolutiva delle Forze Armate sull'orizzonte dei prossimi 15 anni", predisposto da un gruppo di esperti nominati dal Ministro della Difesa, il testo definitivo del "Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" è stato approvato dal Consiglio Supremo di difesa il 21 aprile 2015, successivamente presentato dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti al Parlamento con le audizioni del 14 maggio e 4 giugno 2015. Si tratta del quarto in ordine cronologico dopo i libri bianchi della Difesa adottati nel 1977, 1985 e 2002.

Il Libro bianco del 2015 rappresenta una "iniziativa di analisi strategica e sintesi progettuale" che si pone il triplice scopo di:

- 1. indicare, con una prospettiva di *medio periodo*, **quale Strumento militare** meglio possa affrontare le sfide e le opportunità di pertinenza del Dicastero della Difesa in tema di sicurezza internazionale e di difesa;
- 2. individuare **quale modello di** *governance* **e di** conseguente **organizzazione** del Dicastero della Difesa.
- 3. sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico alla cornice di Sicurezza Nazionale.


Il Libro Bianco, dopo una descrizione del quadro strategico nella regione euro-atlantica, euro-mediterranea e globale, individua l'interesse nazionale e gli obiettivi da perseguire in una Nazione più sicura, una regione euro-atlantica più sicura; una regione euro-mediterranea più sicura; un sistema globale più stabile e più sicuro, e prefigura una strategia di medio termine per perseguire questi obiettivi che preveda la trasformazione delle Forze Armate sia a livello organizzativo che di risorse umane. Vengono quindi esplicitati elementi di guida per la definizione dei ruoli, delle modalità operative e qualitative delle Forze Armate che consentano il miglior perseguimento di quegli obiettivi, contemperandone le dimensioni quantitativa, qualitativa e capacitiva: a livello quantitativo, lo Strumento militare resta invariato rispetto alla vigente normativa che ha già ridimensionato le Forze Armate (150.000 uomini); la dimensione qualitativa viene privilegiata e quella delle capacità viene valorizzata da una più efficace struttura di governance e dalla accresciuta unitarietà e sinergia tra le Forze Armate.

La **revisione della** *governance* secondo il Libro Bianco deve essere sorretta da una serie di **principi-guida**:

- 1) organizzazione per funzioni strategiche, (ovvero la direzione politica, la direzione strategico-militare, la generazione e preparazione delle forze, l'impiego delle forze e il supporto alle forze;
- 2) "unicità di comando", al quale è affiancato quello di "direzione centralizzata ed esecuzione decentrata".
- 3) l'efficienza e l'economicità di funzionamento.

Lo scorso 10 febbraio 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro Pinotti, in attuazione del "Libro Bianco", **il disegno di legge** di riorganizzazione dei vertici del Ministero della Difesa e delle relative strutture, di delega al Governo per la revisione del modello operativo e del modello professionale delle Forze armate e la riorganizzazione del sistema della formazione.

Presentato in Senato il 10 marzo 2017 e assegnato alla 4[^] Commissione Difesa il 24 marzo seguente, il **ddl A.S. 2728** è stato incardinato il 28 marzo 2017. Il provvedimento è articolato in due capi per complessivi 11 articoli. Il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni di diretta applicazione - inerenti alla "governance", all'alta formazione, alla sanità, all'avanzamento dei dirigenti militari - mentre il Capo II (articoli 8-11) contiene le deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale nonché per la riforma del sistema di formazione.



Articolo 1 (Ministro della Difesa)

L'articolo 1, comma 1, del ddl in esame prevede interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della Difesa connesse all'esercizio della funzione di indirizzo politico - recando novelle agli articoli 10, 14 del Codice dell'Ordinamento militare (lett. a), - nonché prevede una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, novellando l'articolo 536 del richiamato Codice (lett. d) ed infine provvede al riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente della valutazione della performance, introducendo un articolo aggiuntivo 18-bis nel richiamato Codice (lett. c) diverso da quello relativo agli uffici di diretta collaborazione (lett. b).

La *ratio* degli interventi è quello di adeguare gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa anche in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea.

La relazione illustrativa afferma che tali interventi, volti a rafforzare la direzione politica del Dicastero e ad assicurare l'autonomia decisionale del Ministro nella definizione delle strategie e nell'elaborazione delle politiche per l'indirizzo del Dicastero, sono in conformità con quanto disposto dal Libro Bianco ai paragrafi 204, 206 (formulazione della legge pluriennale sugli investimenti della Difesa come contenuto della Revisione Strategica della Difesa), 160 (ineludibilità della scelta della legge pluriennale - per sei anni da aggiornare ogni tre - per i maggiori investimenti della Difesa, in quanto in grado di fornire sia stabilità alle risorse sia la necessaria supervisione politica delle scelte più rilevanti da parte del Governo e del Parlamento).

In dettaglio, la **lett. a),** novellando l'articolo 10 del Codice in materia di attribuzione del Ministro della Difesa, reca le seguenti misure di intervento:

- ampliamento del potere di direttiva del Ministro non solo in materia di politica militare e di attività tecnico amministrativa, bensì anche in materia di politica industriale, di sviluppo ed impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza;
- attribuzione al Ministro del compito di approvare la strategia di sviluppo tecnologico e industriale (SIT) di interesse della Difesa;
- attribuzione al Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo economico - dell'iniziativa di un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa;

La **lett.** b) reca l'espunzione dall'articolo 14 del Codice in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Organismo indipendente della valutazione della performance; secondo la relazione illustrativa, "l'intervento è inteso a separare le relative disposizioni da quelle riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nel rispetto del carattere autonomo e indipendente dell'Organismo";

La **lett.** c) disciplina l'Organismo indipendente della valutazione della performance in un nuovo articolo aggiuntivo al Codice, l'art. 18-bis, richiamando la disciplina recata dal regolamento in attuazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009 (recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il Regolamento che riguarda l'Organismo indipendente della valutazione della performance della Difesa è recato dal D.P.R. n. 65/2011 che ha modificato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90/2010, novellandone l'art. 21

In sintesi, l'art. 21 attualmente dispone che tale organismo è competente anche per gli enti vigilati dal Ministero; che per lo svolgimento dei suoi compiti può accedere agli atti e ai documenti concernenti le materie di interesse, nonché può chiedere le informazioni necessarie ai titolari degli uffici dirigenziali; tale organismo può essere collegiale cioè composto da tre componenti o monocratico ed i componenti durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta; il Presidente dell'organo collegiale ovvero l'unico componente è un ufficiale generale ovvero un dirigente civile; inoltre è istituito un ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente con un contingente di personale non superiore a 14 unità.

La **lett. d),** novellando l'articolo 536 del Codice in materia di Programmi della Difesa, reca le seguenti misure di intervento:

- modifica del meccanismo di finanziamento dei programmi che richiedono finanziamenti di natura straordinaria: previsione della necessità di approvazione con legge pluriennale di spesa per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa se tali programmi sono relativi all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica (novellando il comma 3, lett. a). Tale legge pluriennale di spesa è prevista a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) e secondo la relazione illustrativa è comunque rivedibile su base triennale; resta invece invariata la modalità di finanziamento dei restanti programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio che continuano ad essere approvati con decreto ministeriale;
- previsione dell'illustrazione da parte del Ministro della Difesa al Parlamento, all'atto della presentazione del ddl pluriennale di spesa, del quadro generale delle esigenze operative delle Forze Armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché dell'elenco dei programmi in corso e del relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi (introducendo un comma aggiuntivo 3-bis).

Secondo la relazione illustrativa la nuova procedura è finalizzata a garantire la stabilità delle risorse per i programmi pluriennali tramite il pieno coinvolgimento del Parlamento. Sempre secondo la relazione illustrativa si passerebbe "da un sistema di programmazione degli investimenti e di previsione della spesa nell'ambito della Difesa di responsabilità prevalentemente governativa ad uno a preponderante rilevanza parlamentare" aprendo, soprattutto in fase programmatica, ad un dibattito più ampio che coinvolge i rappresentanti del popolo puntualmente nella discussione del disegno di legge sessennale per il finanziamento dei programmi di investimento della Difesa, i quali programmi il più delle volte sono accompagnati da importanti scelte di politica industriale dell'intera Nazione, atteso l'immediato e rilevante ritorno in termini economici e di PIL delle risorse pubbliche investite in tale ambito.

Sempre secondo la relazione illustrativa tali interventi sono in conformità con le indicazioni del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa, paragrafi da 160 a 163 (qui

rilevano oltre al par. 160 di cui *supra*, par. 161 sul miglioramento della azione di coinvolgimento diretto e di comunicazione istituzionale verso il Parlamento e i cittadini; 162 impegno a rendere più trasparenti i processi di scelta).

Il **comma 2** prevede la clausola di invarianza finanziaria connessa agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 2 (Vertici militari)

L'articolo 2, comma 1 del ddl in esame interviene sulla disciplina dei vertici militari per rafforzare la direzione strategico-militare attribuita al Capo di Stato Maggiore della Difesa (CASMD).

La *ratio* di tali interventi, volti ad assicurare maggiore integrazione interforze ed unicità del comando e in ultima analisi maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, è funzionale alla graduale definizione di una politica di difesa comune europea.

La relazione illustrativa afferma che tali interventi sono in conformità con quanto disposto dal Libro Bianco al paragrafo 170 (unicità del comando e più forte prospettiva interforze). Si ricorda che il Libro Bianco assegna al CASMD anche la funzione di impiego delle forze denominandolo anche "Comandante in Capo" dell'impiego delle Forze armate (par. 173). La relazione illustrativa afferma anche che la riforma rende il CASMD "l'unico soggetto responsabile delle funzioni fondamentali dello strumento militare verso l'autorità politica". In dettaglio, vengono previste le seguenti misure relative al Capo di Stato Maggiore della Difesa:

- sovraordinazione rispetto al DNAL (Direttore nazionale degli Armamenti e responsabile della logistica) per tutte le attribuzioni eccetto quelle in materia di politica industriale, mediante novella all'art. 25 del Codice (**lett. a**);
- attribuzione della responsabilità della pianificazione, predisposizione ed impiego delle FFAA, della logistica, della direzione unitaria della formazione, mediante novella all'art. 26 del Codice (**lett. b**), **numero 1**);
- attribuzione del comando operativo dello strumento militare nelle operazioni, mediante novella all'art. 26 del Codice (lett. b), numero 2);
- conferma della sussistenza di uno Stato maggiore per l'esercizio delle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, mediante novella all'art. 27 del Codice (lett. c);
- configurazione della nuova carica di Vice comandante per le operazioni (VCOM-OPS), mediante novella all'art. 27 del Codice (**lett. d**);
- istituzione del Comitato di vertice delle FFAA in luogo dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle FFAA integrato con la partecipazione del DNAL e del Vice comandante per le operazioni, mediante novella all'art. 28 del Codice (lett. e);
- conferma della sussistenza del comando operativo di vertice interforze (COI) alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, mediante novella all'art. 29 del Codice (lett. f);
- integrazione dei principi in materia di organizzazione dello strumento militare con la previsione della difesa dello spazio e della difesa cibernetica mediante novella all'art. 88 del Codice (**lett. g**);
- integrazione, con finalità di coordinamento, delle disposizioni del Codice relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata in riferimento alla eventuale delega delle funzioni di comando e controllo delle esercitazioni e delle operazioni da parte del CASMD ai Capi di stato maggiore di Forza armata o, limitatamente ai

- compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, mediante novella agli art. 102, 112, 143 del Codice (**lettere h**), i), l);
- coordinamenti formali delle disposizioni del Codice (lett. l, m);
- durata degli incarichi di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di DNAL fissata in tre anni (in luogo della vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo; riconoscimento, al termine del mandato, in caso di mancato raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda come equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio (lett. n), mediante novella all'art. 1094, comma 3 del Codice;

Il **comma 2** prevede l'omogeneizzazione - rispetto alla proposta durata triennale dell'incarico - della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza, attualmente recante durata biennale dell'incarico, mediante novella alla legge n. 189/59, art. 4, comma 4.

Il **comma 3** stabilisce che, qualora derivino eventuali oneri, dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. n), alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo per l'efficienza dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

(Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)

L'articolo 3 disciplina la carica, le attribuzioni, gli organi e le strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), con la finalità di assicurare l'unitarietà del supporto logistico alle forze, inserendo nel Codice una nuova sezione II *bis* nel libro I, capo III ovvero 4 articoli aggiuntivi da 31-*bis* a 31-*quinquies*. Per effetto dei previsti interventi, al DNAL vengono attribuiti non solo il *procurement* - come attualmente al DNA/SG - ma anche le funzioni di supporto generale e logistico alle forze attualmente attribuite ai Capi di stato maggiore delle singole Forze armate.

Tali interventi avvengono in coerenza con il par. 174 del Libro bianco che prevede che il DNAL assicuri la funzione di supporto alle forze ovvero la logistica.

In dettaglio, le misure di intervento prevedono:

- lett. a) nella parte in cui inserisce l'art. 31-bis nel Codice: il DNAL, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, può essere un militare scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente in servizio permanente oppure un civile scelto tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19; in tal caso sarà posto fuori ruolo o in aspettativa); per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari compresi i profili relativi alle relazioni internazionali in ambito pubblico o privato di interesse della Difesa, il DNAL dipende direttamente dal Ministro; per le rimanenti attribuzioni dipende al Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- (lett. a) nella parte in cui inserisce l'art. 31-ter nel Codice) individuazione delle attribuzioni del DNAL ovvero: l'attuazione delle direttive di politica industriale di interesse della difesa di cui risponde al Ministro; proposta di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area industriale; proposta di strategia di sviluppo tecnologico industriale al Ministro; organizzazione e funzionamento dell'area tecnico-industriale; ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi d'arma; logistica, ad eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative;
- individuazione degli organi e delle strutture di supporto del DNAL e da esso dipendenti (lett. a), nella parte in cui inserisce l'art. 31-quater) quali: Vice direttore nazionale degli armamenti, civile in caso di Direttore militare e militare in caso di direttore civile se civile sarà posto fuori ruolo o in aspettativa -; Comandante logistico della Difesa, militare di Forza armata diversa dal Direttore se militare; Direzione; Ispettorato generale della sanità militare, attualmente alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa).
- lett. a), nella parte in cui inserisce l'art. 31-quinquies nel Codice), istituzione della Direzione articolata in 2 strutture: Direzione nazionale degli armamenti deputata alle attività di *procurement*, innovazione tecnologica e politica industriale, e Comando logistico della difesa, deputato all'alta direzione tecnica dell'attività logistica:

- riallocazione presso il DNAL del Registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti, attualmente collocato presso il Segretariato generale della difesa (lett. b) mediante novella all'art. 44 del Codice;
- modifica della dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica (**lett. c**) mediante novella all'art. 47 del Codice;
- coordinamento formale delle disposizioni del Codice in materia di Comandi logistici di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei Carabinieri in riferimento alle attribuzioni del DNAL in materia di logistica (lett. f), g), h);
- coordinamento formale delle disposizioni del Codice in materia di composizione del tribunale militare e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in ARQ, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, in ragione sia della nuova configurazione della carica di Segretario Generale della Difesa civile e non più militare, sia in ragione della limitazione delle relative attribuzioni a quelle di natura tecnico- amministrativa (lett. d), e), f), i, l), m) n), o), p), q), r);

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4 (Segretario Generale della Difesa)

L'articolo 4 reca la riconfigurazione della carica di Segretario Generale civile e non più militare, con previsione di dipendenza e attribuzioni, al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative nell'ottica di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Le attribuzioni vengono ora riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti.

La relazione illustrativa afferma che la scelta esplicita di attribuire ad un civile un incarico di vertice nella Difesa si colloca in linea con un processo di apertura del dicastero, iniziato con la riforma Andreatta del 1997, e con una impostazione condivisa a livello europeo, dove si rinvengono molte figure apicale estranee non militari (a mero titolo di esempio, si pensi al Regno Unito, con la figura del *Permanent Secretary*; alla Francia, con il *Secrétaire général pour l'administration*; ma figure simili sono presenti in Olanda e, parzialmente, anche in Germania).

In dettaglio le previsioni riguardanti il Segretario Generale che vengono recate mediante novella al Codice sono:

- nomina del Segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, mediante novella all'articolo 40 del Codice (lett. a);
- dipendenza diretta dal Ministro della difesa e raccordo con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (CASMD) per le esigenze dell'area tecnico-operativa e per gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale, mediante novella all'articolo 40 del Codice (lett. a);
- mediante novella all'art. 41 del Codice, vengono eliminati i riferimenti alle attribuzioni in materia di pianificazione generale finanziaria dell'area industriale e in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, in quanto ora attribuiti al DNAL dall'art. 3 del presente provvedimento; si disciplinano le attribuzioni del Segretario generale, cui resta affidata la dell'organizzazione del funzionamento responsabilità dell'area amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica - fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione -, la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti; si prevede la possibilità di delegare competenze ad un a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. n. 165/2001 (lett. b);
- rideterminazione degli organi di supporto del Segretario generale, ossia il Segretariato e le strutture di livello dirigenziale da individuare con il regolamento, mediante novella all'articolo 42 del Codice (lett. c);
- abrogazione dell'art. 43, che attualmente prevede le competenze del Segretariato generale della difesa (**lett. e**);

- riallocazione alle dipendenze del Segretario generale delle attività del Commissario generale per le onoranze ai caduti, che la disciplina attuale pone alle dipendenze dirette del Ministro, mediante novella dell'art. 18, comma 1, del Codice (lett. f);
- riassetto della disciplina del Registro delle imprese, in modo da separarla da quella dell'area tecnico-amministrativa, mediante inserimento nel Codice dopo il Capo IV "Area tecnico-amministrativa" di un nuovo Capo IV-bis "Registro nazionale delle imprese", che si compone del solo art. 44 del Codice come novellato dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del presente provvedimento (lett. d).
- Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

(Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)

L'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame prevede in sintesi:

- istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;
- costituzione del polo per l'alta formazione e la ricerca.

La *ratio* dell'intervento è di perseguire una formazione più omogenea, armonica, sinergica e senza duplicazioni, e pertanto connotata da una direzione unitaria, che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Viene, in tal modo, anticipata una parte del più ampio progetto di revisione del sistema della formazione del personale delle Forze armate, di cui all'articolo 10 del presente disegno di legge, in armonia con i principi e criteri direttivi ivi previsti e secondo le linee tracciate in materia dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.

Quest'ultimo prevede che (paragrafi 182, 183 e 184, *La struttura della formazione per la Difesa*), per conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, e nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, il sistema della formazione deve essere strutturato prevedendo:

- un organismo di direzione unitaria che consenta di guidarne lo sviluppo e la gestione in maniera complessivamente più efficiente ed economica, salvaguardando le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- il mantenimento alle accademie delle attività riferite alla formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
- una spiccata integrazione organizzativa delle attività che presentano una comune matrice;
- l'unificazione e la razionalizzazione di scuole e centri che svolgono attività formativoaddestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia.

In dettaglio, la **lett.** a), inserendo nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 29-bis, istituisce il Comando della formazione interforze per lo svolgimento delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, ponendolo alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e attribuendo lo svolgimento delle relative attività al Centro alti studi della difesa (CASD).

Si ricorda che l'articolo 276 del *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare* (D.P.R. n. 90 del 2010) individua, nell'ambito degli enti e istituti di istruzione interforze, il Centro alti studi della difesa (CASD), che comprende, attualmente, l'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), l'Istituto alti studi della difesa (IASD), il Centro militare di studi strategici (CeMiSS), ed il Centro per la formazione logistica interforze (Ce.FLI).

Sotto il profilo organizzativo, ciascuna Forza armata dispone di un comando per la direzione e la gestione della formazione, da cui dipendono i relativi istituti, in particolare, per l'Esercito, il Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, per la

Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri, il rispettivo Comando delle scuole (articoli 104, 116, 146, 172 del codice dell'ordinamento militare). Ciascun comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della relativa Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Diversamente, gli istituti di formazione interforze, in mancanza di un'analoga struttura di comando, sono attualmente inseriti alle dipendenze del Centro alti studi per la difesa (CASD), configurato dall'articolo 93 dal TU n. 90/2010 quale ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa.

Secondo la relazione illustrativa, la soluzione organizzativa adottata, che identifica il Comando della formazione interforze con il CASD e attribuisce al relativo Comandante anche l'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, oltre a mantenere sostanzialmente invariati i relativi costi di gestione, determina, nell'immediato, la dipendenza da tale unica struttura di comando degli istituti di formazione interforze e di ricerca già inseriti nel CASD, consentendo, in virtù della direzione e gestione unitaria così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse e un più efficace controllo delle attività svolte da tali organismi, e pone altresì le basi per i successivi, ulteriori interventi di accentramento organizzativo della formazione specialistica interforze.

Secondo la relazione illustrativa le **lett.** da **b**) a **e**) prevedono interventi di integrazione e riorganizzazione sistematica delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative agli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate, intesi a enucleare gli istituti di formazione a connotazione interforze (di *alta formazione*) rispetto a quelli propri di ciascuna Forza armata (di *formazione superiore*), al fine di costituire il polo per l'alta formazione e la ricerca. Infatti, il vigente articolo 224, comma 2, del codice dell'ordinamento militare considera, nell'unico contesto del *completamento della formazione iniziale* e della *formazione superiore* degli ufficiali, organismi interforze e di Forza armata.

Analiticamente, la **lett. b**) integra l'articolo 214 del codice dell'ordinamento militare, inserendo la menzione degli istituti di *alta formazione* degli ufficiali, a connotazione interforze, nell'elenco generale degli istituti di formazione, che attualmente contempla scuole militari, istituti di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri e scuole allievi operai.

La **lett.** c) sostituisce - al libro primo, titolo VI, capo III del codice dell'ordinamento militare - la rubrica della sezione II, integrando il riferimento agli istituti di formazione superiore per gli ufficiali, attualmente previsto, con la menzione degli istituti di alta formazione.

La **lett. d**) sostituisce l'articolo 224 del codice dell'ordinamento militare, riformulandolo in modo da prevedere i soli istituti di *formazione superiore* propri di ciascuna Forza armata (Scuola di applicazione e Istituito di studi militari dell'Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri).

La **lett. e**) dispone l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare dell'articolo 224-bis (*Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca*), il quale:

- al comma 1, individua gli istituti a cui è affidata l'alta formazione degli ufficiali, cioè Istituto alti studi della difesa (IASD) ed Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI);
- al comma 2, istituisce il polo per l'alta formazione e la ricerca, in cui confluiscono IASD, ISSMI ed il Centro militare di studi strategici (CeMiSS), polo posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa (CASD).

Attualmente, lo IASD si occupa di alta formazione rivolta alla dirigenza militare e civile - non disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, ma approvata annualmente dal Capo di stato maggiore della difesa - mediante sessioni di studio, seminari e tavole rotonde incentrati sull'analisi di problematiche inerenti la difesa, la sicurezza, le relazioni internazionali e, più in generale, le politiche economiche e industriali a livello globale.

L'ISSMI cura lo svolgimento del corso superiore di stato maggiore interforze (a cui si può accedere solo dopo il superamento dei corsi di stato maggiore di Forza armata), inteso a far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali (artt. 751-753 del codice dell'ordinamento militare).

Il CeMiSS svolge attività di studio e ricerca nelle materie di interesse strategico-politicomilitare, secondo gli indirizzi definiti da un Comitato scientifico presieduto

dal Ministro della difesa e composto dai Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dai Segretari generali dei Ministeri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Presidente del CASD e da eventuali esperti nominati dal Ministro.

Il **comma 3** prevede la clausola di invarianza finanziaria connessa agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 6 (Ispettorato generale della sanità militare)

L'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di Ispettorato generale della sanità militare, intese ad assicurare la gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture.

La *ratio* delle modifiche proposte in linea, secondo la relazione illustrativa, con le previsioni contenute in materia nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (paragrafo 174, b.), è quella di una gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture e delle funzioni.

Viene portata a livello normativo primario, ed ulteriormente razionalizzata, la situazione ordinamentale (e connessa organizzazione di enti della sanità militare), frutto dell'evoluzione degli ultimi anni, *in primis* con riguardo all'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN).

L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) è stato istituito il 29 novembre 2012 su disposizione del Capo di stato maggiore della Difesa (SMD), successivamente alla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN) ai sensi del D.M. 22 giugno 2011.

L'Ispettorato Generale della Sanità Militare è l'elemento di organizzazione competente per la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché della formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici (ex art. 89,c.1, lett f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, come modificato dal D.P.R. 26 settembre 2012 n. 191).

Esso costituisce l'organo di consulenza del Capo di stato maggiore della Difesa; analiticamente:

- elabora, per la successiva emanazione da parte del Capo di Stato maggiore della Difesa, le direttive interforze per gli aspetti relativi alla Sanità Militare;
- studia, esamina e valuta le tematiche concernenti la Sanità Militare nel suo complesso;
- verifica la congruità dell'organizzazione della sanità militare territoriale interforze;
- valuta, verifica e coordina le attività di ricerca e di studio in materia sanitaria svolte in ambito Difesa:
- promuove e coordina le azioni per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di telemedicina in ambito militare:
- elabora, promuove e aggiorna la dottrina sanitaria militare interforze;
- coordina d'intesa con altri organismi aventi causa le esigenze concernenti alla formazione del personale sanitario militare;
- svolge attività di monitoraggio sanitario ed epidemiologico del personale militare e civile del Mistero della Difesa;
- assolve alla direzione ed al coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare;
- segue il contenzioso di carattere tecnico-sanitario.

Si ricorda che il processo di unificazione della sanità militare era stato avviato con la direttiva del Capo di stato maggiore della Difesa del 7 giugno 2005 (in conseguenza di quella ministeriale del 12 novembre 2004), che aveva interessato le strutture sanitarie

territoriali di diagnosi, ricovero, cura e di medicina legale. La sanità militare era stata riorganizzata sostanzialmente in due macro aree:

- la sanità territoriale, comprendente le strutture di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale a connotazione e valenza interforze;
- la sanità di aderenza, ovvero operativa, intesa quale attività «logistica» a favore del personale militare.

La complessa realtà della nuova organizzazione interforze fece emergere la necessità di stabilire connessioni funzionali tra la sanità territoriale (riconfigurata in senso interforze) e lo Stato maggiore della Difesa, mediante l'individuazione di un "referente unico" con la capacità di elaborare/emanare direttive per conto del Capo di stato maggiore della Difesa. Pertanto, il 1° gennaio 2007, su disposizione del Capo di stato maggiore della difesa, era stato istituito l'Ufficio generale della sanità militare (UGESAN), posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa ed organizzato per funzioni, con compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività sanitarie in materia di organizzazione degli organismi di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale, formazione del personale, programmazione finanziaria, attività sanitaria internazionale, coordinamento delle azioni sanitarie di valenza interforze e internazionale.

In dettaglio, la **lett. a),** novellando l'articolo 188 del codice dell'ordinamento militare, introduce le seguenti modifiche:

- vengono individuati quali organi centrali della sanità militare esclusivamente l'Ispettorato generale della sanità militare e il Collegio medico-legale (attualmente sono annoverati come organi centrali anche gli organi direttivi individuati da ciascuna Forza armata);
- viene riconosciuta all'Ispettorato della sanità militare la funzione di organo di consulenza del Capo di stato maggiore della Difesa in materia sanitaria;
- l'Ispettorato generale della sanità militare viene posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e connotato come vertice sanitario interforze (attualmente l'Ispettorato generale della sanità militare è collocato alle dipendenze del Sottocapo di stato maggiore della Difesa, precedentemente era stato collocato alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa);
- viene attribuito all'Ispettorato generale della sanità militare il potere di emanare (tale potere è ora attribuito al Ministro della Difesa¹) disposizioni tecniche attuative relative ai servizi di sanità operativa demandati alle singole Forze armate; a tali disposizioni devono dare attuazione gli organi direttivi di Forza armata, che devono occuparsi dell'organizzazione e del coordinamento delle attività dei servizi di sanità operativa che sono di competenza degli enti sanitari di ciascuna Forza armata;

direttive a carattere interforze concernenti la sanità militare [art. 89,c1 let. f)], ed ai diversi Capi di SM di F.A. (e Comandanti Gen.) la competenza ad emanare direttive e norme tecniche applicative, per la parte relativa ai servizi di sanità operativa demandati a ciascuna Forza [art. 95,c1 let. o)].

¹ L'art. 187 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, attribuisce la competenza ad "emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate" al Ministro, per mezzo di decreto ministeriale. Tuttavia, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare attribuisce al Capo di SMD la competenza ad emanare

• l'Ispettorato generale della sanità militare assume il ruolo di organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate ed è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità.

Il Collegio medico-legale (ex artt. 189-190 codice dell'ordinamento militare) esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La **lett. b**), in ragione delle nuove competenze e della struttura dell'Ispettorato come vertice sanitario interforze, modifica l'articolo 191 del codice dell'ordinamento militare, ridefinendo le attribuzioni e la struttura degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata.

La **lett.** c) attribuisce la definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (attualmente la competenza territoriale delle suddette Commissioni è definita dal Capo di stato maggiore della Difesa).

Le Commissioni mediche interforze di prima e seconda istanza (ex art. 193 codice dell'ordinamento militare), svolgono diversi accertamenti medico-legali, tra cui quelli per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio. Le Commissioni mediche interforze di seconda istanza (ex art. 194 codice dell'ordinamento militare) hanno competenza in materia di ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza.

La **lett.** d) attribuisce la definizione della struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza all'Ispettorato generale della sanità militare (attualmente la struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza è definita dallo Stato maggiore della Difesa).

La **lett.** e) pone alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare il Policlinico militare di Roma, i Centri ospedalieri militari e i Dipartimenti militari di medicina legale. L'organizzazione delle citate strutture sanitarie interforze è rimessa al Capo di stato maggiore della Difesa, al fine di assicurare la connotazione interforze del personale che vi presta servizio.

Attualmente il Policlinico militare di Roma, il Centro ospedaliero di Taranto e i Dipartimenti militari di medicina legale sono strutture a connotazione e valenza interforze poste alle dipendenze della Forza armata/Arma dei carabinieri di appartenenza. L'approvazione delle «tabelle ordinative organiche interforze», che definiscono il volume delle risorse umane (interforze) necessarie per l'attività dell'organismo, i compiti analitici e il sistema di relazioni, è rimessa al Capo di stato maggiore della difesa.

Il **comma 2** prevede la clausola di invarianza finanziaria connessa agli interventi di cui al comma 1.

(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)

L'articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame prevede interventi di revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale. In particolare, al comma 1, le lettere da a) ad h) prevedono disposizioni intese a razionalizzare, in senso riduttivo, nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze dello strumento militare, l'assetto strutturale delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone la competenza. L'obiettivo dichiarato dalla relazione illustrativa - in conformità con le linee tracciate in materia dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (in particolare il paragrafo 181) - è quello di una più compiuta valutazione dei requisiti posseduti dai dirigenti militari in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado, con una pregnante valorizzazione degli incarichi espletati in ambito interforze e internazionale.

La relazione illustrativa afferma che la capacità di operare con successo in ambito interforze o all'interno di sistemi integrati internazionali ha assunto infatti, nei più recenti anni, preminente importanza, soprattutto in riferimento alla partecipazione alle missioni internazionali, ove la conduzione di operazioni in un'ottica interforze è divenuta la norma. Nei contesti multinazionali e a elevato contenuto di rischio è richiesto proprio di saper operare come un corpo unico verso un obiettivo comune, ossia con piena unità di intenti, in modo integrato e sinergico, utilizzando le risorse disponibili in tutti i possibili campi di azione. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Difesa risulta, pertanto, fondamentale che i dirigenti militari acquisiscano una congrua esperienza in organismi di staff o di comando interforze e che le qualità professionali dimostrate nello svolgimento dei relativi incarichi siano adeguatamente valorizzate nell'ambito della valutazione dei requisiti per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

In dettaglio, la **lett.** *d*), che reca novella all'art. 1036 del Codice, comporta la riduzione del numero delle commissioni di vertice (attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata) mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando; viene disciplinata la composizione e viene stabilito chi debba essere consultato.

La **lett.** b), numero 1, mediante novella al'art. 1034, amplia la competenza della commissione unica interforze estendendola ai generali di brigata e gradi corrispondenti (attualmente la competenza delle commissioni di vertice è limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti).

Conseguentemente, la **lett.** *b*), **numero 2** modifica la competenza delle commissioni superiori di avanzamento (attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti), con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti.

Rispetto alle attuali commissioni di vertice, composte da ufficiali della Forza armata a cui appartiene il valutando e presiedute dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, la composizione della nuova commissione unica interforze presenta il rafforzamento della componente di vertice interforze bilanciato dalla prevalenza numerica della componente di vertice di Forza armata.

La **lett.** *e*) modifica l'art. 1041 del codice dell'ordinamento militare; conferma la composizione delle commissioni superiori di avanzamento, previste per ciascuna Forza armata, rispettivamente, dagli articoli 1037, 1038, 1039 e 1040 del *codice dell'ordinamento militare*; si ricorda tuttavia che il Segretario generale, in quanto civile, non partecipa più come componente a tale commissione.

In ragione dell'istituzione della Commissione unica interforze e del mutato assetto delle competenze delle commissioni superiori di avanzamento, le **lett.** a), c), f) e h) apportano, rispettivamente, le conseguenti modificazioni agli articoli 165 (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego), 1035 (Norme procedurali), 1061 (Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali) e 1069 (Cancellazione dai quadri per gli ufficiali) del codice dell'ordinamento militare.

La **lett** *g*) attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento, nonché per l'esercizio della facoltà che gli consente di apportare, in tali elenchi e graduatorie, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione, previsti dall'articolo 1064, comma 1, del *codice dell'ordinamento militare*.

Tale commissione consultiva, se nominata, ha il compito di effettuare il controllo di legittimità degli atti e del procedimento delle commissioni di avanzamento, per poi riferire al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni dall'incarico. Per la composizione della commissione consultiva sono previsti tre membri, individuati ai sensi dell'articolo 984-bis del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Il **comma 3** prevede la clausola di invarianza finanziaria connessa agli interventi di cui al comma 1.

(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

L'articolo 8, comma unico, apre il Capo II del disegno di legge in esame, dedicato al conferimento di tre deleghe al Governo, rispettivamente per la revisione del modello operativo delle forze armate (oggetto dell'articolo 8 in esame), per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate (articolo 9) e per la riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10).

La duplice esigenza alla base della norma in oggetto è descritta dalla prima parte dell'articolo 8 e consiste, da un lato, nel ridefinire secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo relativa a ciascuna delle funzioni strategiche della difesa, come definite dal paragrafo 147 del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*; e dall'altro nel realizzare un'effettiva integrazione fra le varie Forze armate e una standardizzazione dell'organizzazione e dell'impiego delle medesime in modo tale da aumentarne la capacità di operare in contesti multinazionali complessi, anche a elevata intensità, e da venire incontro alle future esigenze di una prevista maggiore collaborazione in materia di sicurezza e difesa comune europea.

La relazione illustrativa afferma che l'obiettivo della norma, in conformità con le linee tracciate in materia dal *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*, "è quello di consentire una più efficace direzione politica delle scelte e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare", dal momento che il sistema attualmente vigente vede "un'applicazione solo parziale del principio dell'unicità di comando", "con inevitabili duplicazioni e frammentazioni di competenza da cui deriva un'imperfetta allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie".

La relazione illustrativa fa riferimento ai Paragrafi 116 (parametri di impiegabilità delle Forze armate), 120 (verifica del demanio militare), 121 (riduzione delle esigenze demaniali), 138 (operazioni multinazionali), 147 (principio dell'organizzazione per funzioni strategiche), 148 (principio dell'unicità di comando), 158 (assetto integrato dello strumento militare), 170 (prospettiva interforze, nella salvaguardia delle specificità), 173 (funzione di impiego delle forze), 176 (funzione di generazione e preparazione delle forze), 187 (integrazione degli Organismi ed Enti territoriali), 188 (nuova organizzazione di supporto logistico-territoriale), 193 (preservazione delle peculiarità di ogni Forza armata) e 196 (priorità d'azione) del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*, DOC XXVII, n. 20 del 24 aprile 2015.

Per realizzare questo obiettivo, il Governo è delegato ad adottare uno o più provvedimenti legislativi, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, che rispondano a una serie di principi e criteri direttivi di seguito elencati:

Lettera *a*): prevedere una ridefinizione della catena di comando e controllo di ciascuna delle funzioni strategiche della difesa, ossia la direzione politica, la direzione strategicomilitare, la generazione e l'approntamento delle forze, l'impiego delle forze e il supporto alle medesime, assicurando per ciascuna di tali funzioni 1) una direzione unitaria, fatte salve le specificità di ogni Forza armata, garantita se del caso dall'istituzione di appositi organi collegiali consultivi di vertice; e 2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze, in modo tale da eliminare duplicazioni, da prevedere la standardizzazione

organizzativa degli stati maggiori e da accorpare unità e strutture che svolgono le stesse funzioni.

Lettera b): introdurre misure di valorizzazione della responsabilità affidata al Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare. Quale organo tecnico-militare di vertice, infatti, il Capo di stato maggiore della difesa viene ad essere responsabile della pianificazione operativa e dell'impiego delle forze nelle varie operazioni, anche quando queste impegnano una sola componente delle forze armate. In tal modo viene assicurato il principio dell'unicità del comando, anche qualora si faccia ricorso all'istituto della delega. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, questa disposizione va letta insieme all'articolo 2 del ddl in esame, di diretta applicazione, che modifica l'articolo 26 del codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66/2010) nel senso di garantire il principio dell'unicità del comando. L'attuazione di tale principio richiede peraltro un complessivo intervento di ricognizione delle disposizioni legislative che regolano la catena di comando e controllo delle forze armate al fine di armonizzarle e renderle coerenti. **Lettera** c): valorizzazione delle funzioni di generazione e approntamento di forze terrestri, navali e aerospaziali dei Capi di Stato Maggiore delle forze armate e del comandante dell'Arma dei Carabinieri (in relazione ai compiti militari dell'Arma), sulla base delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, "nuovo dominus delle funzioni". Come spiega la relazione illustrativa "l'accentramento delle funzioni di comando operativo in favore del Capo di stato maggiore della difesa deve accompagnarsi, in un'ottica di bilanciamento, al rafforzamento delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate in tema di salvaguardia e valorizzazione degli specifici ambiti di componente". La lettera c) prevede infatti che tale valorizzazione possa avvenire anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione dei valori, delle specificità e delle professionalità di ogni arma e regolando il ruolo di consulenza strategico-militare del Capi di stato maggiore delle singole Forze armate nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni.

Lettera *d*): prevedere misure di riorganizzazione volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze Armate, nel rispetto dei domini di azione di ciascuna, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, attraverso la razionalizzazione e riduzione (se possibile) dei livelli gerarchici, attraverso infine la semplificazione delle procedure. La relazione illustrativa chiarisce che la lettera *d*), in conformità al paragrafo 158 del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*, intende attuare una revisione dello strumento militare che assicuri i risparmi di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie indispensabili per preservare la capacità di operare efficacemente attraverso un assetto delle forze realmente integrato.

Lettera *e*): elevare i livelli di integrazione e interoperabilità delle capacità operative nazionali con le capacità delle forze delle organizzazioni internazionali e degli Alleati. Tali misure implicano l'individuazione e la predisposizione di adeguati assetti e risorse tali da consentire, nelle aree di gravitazione principale dell'Italia, il comando delle forze internazionali; al di fuori di tali aree, l'allestimento di forze specializzate che siano integrabili in dispositivi internazionali etero diretti. Queste misure, infine, devono essere tali da potenziare le capacità di prevenzione dei conflitti, di rafforzamento delle istituzioni, di stabilizzazione post-conflitto e di addestramento delle forze di sicurezza locali.

Lettera *f*): realizzare di un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che risponda ai criteri (menzionati anche nel paragrafo 116 del *Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*) di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e

sostenibilità, attuando il necessario contemperamento fra le esigenze poste dal quadro strategico internazionale ed i limiti imposti dalle risorse finanziarie disponibili.

Lettera *g*): prevedere misure di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle forze armate, ulteriori rispetto a quelle già esistenti e in particolare, come spiega la relazione illustrativa, rispetto alla misura prevista dall'articolo 3 del ddl in esame, che introduce un articolo 31-quinquies del codice dell'ordinamento militare, istitutivo di un Comando logistico della difesa nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica. L'accorpamento e l'integrazione dei comandi territoriali, necessari sia con riguardo alle strutture demaniali sia con riguardo alle funzioni di arruolamento del personale, di agevolazione del reinserimento lavorativo dei militari congedati e di diffusione di informazioni sulla difesa, devono essere comunque attuati preservando il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, in modo tale da assicurare la cooperazione necessaria in caso di calamità e da garantire la corretta gestione delle forze di riserva.

Lettera *h*): prevedere misure di accorpamento, integrazione e unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale.

Lettera *i*): prevedere misure volte alla revisione organizzativa della sanità militare secondo i noti criteri interforze, ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 6 del ddl in esame.

Lettera *l*): razionalizzare la disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, in funzione dell'avvenuta riorganizzazione delle Forze armate, in modo tale comunque da preservare e allo stesso tempo contemperare le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale.

(Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)

L'articolo 9, comma unico, del ddl in esame conferisce al Governo la delega per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate.

La *ratio* sottesa a tale delega, in maniera conforme alla riforma complessiva delineata dal ddl in esame, è quella di garantire una riorganizzazione delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, promuovendo una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del ddl in esame, uno o più decreti legislativi di cui l'articolo 9 enumera i princìpi e criteri direttivi.

La relazione illustrativa distingue tre ambiti in cui opera la delega: la ripartizione degli organici tra le varie categorie di personale, la revisione del sistema delle ferme prefissate e un quadro organico di misure per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro dei militari congedati.

La **lettera** *a*) prescrive una rimodulazione del modello professionale di cui all'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, che assicuri l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche di Esercito, Marina e Aeronautica, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare. Tale rimodulazione andrà conseguita nei termini di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8 e 26 aprile 2016, n. 91.

L'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) definisce le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 798 *bis* stabilisce la ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

La legge 31 dicembre 2012, n. 244 reca "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", mentre i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8 e 26 aprile 2016, n. 91 si riferiscono alla succitata legge delega. Tali disposizioni si inquadrano nel percorso di graduale riduzione delle consistenze dell'organico militare a partire dagli anni Novanta, descritto nella relazione illustrativa, che ha portato dalle iniziali 350.000 unità alle attuali 170.000, da ridurre ulteriormente a 150.000 a decorrere dal 1° gennaio 2025. Questa riduzione si accompagna alla progressiva trasformazione delle Forze armate da un modello basato essenzialmente sul personale di leva a quello costituito interamente di militari professionisti. In questo quadro, è stato delineato un percorso professionale per ferme progressive, che può sfociare nel transito al servizio permanente o nel reinserimento nel mondo del lavoro. Tale modello comporta una composizione delle Forze armate con personale in servizio permanente in misura pari a circa l'88%. Allo stato secondo la relazione illustrativa - questo sistema ha quindi provocato un progressivo innalzamento dell'età media dei militari, a scapito dell'efficienza operativa. L'attuale riforma dovrà pertanto assicurare un "ringiovanimento" dell'organico.

A tal fine, il numero 1) della lettera *a*) dell'articolo 9 in esame prevede la graduale sostituzione di una parte del personale in servizio permanente con personale a tempo determinato. In dettaglio, il Governo è delegato a prevedere una rimodulazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare, attuata attraverso la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, in misura comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare. Tale sostituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La tempistica della rimodulazione graduale prevede che l'iter sia completato a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 244.

Tale articolo dispone la possibilità di una proroga, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e col parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, se espresso entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione.

Il numero 2) della lettera *a*) si preoccupa invece del coordinamento del periodo transitorio che conseguirà all'attuazione della delega di cui al numero 1) con il periodo transitorio conseguente alla revisione dello strumento militare operata dalla citata legge 244/2012 e decreti legislativi discendenti. Si dispone pertanto che il Governo curi il coordinamento dei due periodi transitori, adeguandoli in relazione al diverso termine stabilito per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche di categoria.

Il numero 3) della lettera *a)* ha per oggetto il graduale abbassamento dell'età media delle Forze armate, da perseguire attraverso il duplice strumento dell'abbassamento dell'età massima per accedere al ruolo dei volontari e dalla riduzione del periodo complessivo delle ferme volontarie. In particolare, l'età massima del reclutamento viene abbassata da 25 a 22 anni, mentre il periodo complessivo delle ferme passa da 11 a 7 anni, suddivisi in una ferma iniziale, il cui completamento già consente di accedere alle misure di agevolazione per il reinserimento lavorativo, e una seconda unica rafferma, che non dà adito ad agevolazioni ulteriori.

Il numero 4) della lettera *a)* riguarda infine il reinserimento lavorativo del personale congedato e impegna il governo a realizzare un sistema normativo organico in materia, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate per l'impiego pubblico o privato. Questo sistema organico sarà il frutto, da un lato, della razionalizzazione e del miglioramento delle disposizioni già esistenti e, dall'altro, dell'introduzione di ulteriori misure, compresa una formazione professionale che consenta la costruzione di uno specifico curriculum professionale militare, da inserire in un istituendo registro informatico delle capacità acquisite, teso a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le lettere b) e c) dell'articolo 9 attengono agli interventi relativi al personale militare.

La **lettera** *b*) dell'articolo 9 in esame rivede il sistema di avanzamento degli ufficiali in base alle esigenze funzionali. La relazione illustrativa ricorda che attualmente i gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata (e gradi corrispondenti) sono oggetto del cosiddetto "avanzamento normalizzato", caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, a garanzia del rispetto dei limiti organici. Il nuovo sistema, invece, dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi alla necessità di coprire precisi incarichi proposti dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche definite dagli articoli 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

Tali articoli definiscono, rispettivamente per l'Esercito (809-*bis*), per la Marina (812-*bis*) e per l'Aeronautica(818-*bis*) le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli e gradi corrispondenti.

La **lettera** *c*) dell'articolo 9, infine, attiene alla revisione del quadro giuridico relativo all'impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate e stabilisce che tale revisione venga attuata sulla base del principio della gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, assicurando inoltre, da un lato un'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e dall'altro la durata prefissata degli incarichi, basata su criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

L'articolo 10, comma unico, del ddl in esame prevede la riorganizzazione del sistema della formazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'obiettivo perseguito è quello di giungere a un sistema della formazione armonico, sinergico e privo di duplicazioni, che possa sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale, sia militare che civile, del Ministero della difesa. A tale scopo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore del ddl in esame, improntati a una serie di principi e criteri direttivi illustrati di seguito.

La relazione illustrativa afferma che la norma dell'articolo 10 è in linea con le previsioni del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che assegna "un ruolo centrale alla formazione e all'addestramento, quali leve di valorizzazione delle professionalità, di sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale e di agevolazione per un'eventuale ricollocazione del mondo del lavoro".

In dettaglio, la **lettera** *a*) enuncia il principio della salvaguardia delle peculiarità formative di ciascuna delle Forze armate nell'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze. Ciascuna Arma conserverà pertanto la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale.

La **lettera** *b*) mantiene l'affidamento alle accademie militari della formazione iniziale degli ufficiali, in riferimento a ciascuna forza armata, mentre la **lettera** *c*), con riguardo alle scuole e ai centri di formazione e addestramento specialistico e tecnico, ne prevede l'unificazione e razionalizzazione, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e delle competenze specifiche.

La **lettera** *d*) prescrive l'introduzione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità. Questo sistema dovrà prevedere percorsi formativi articolati in modo da armonizzarsi a livello nazionale e con gli standard internazionali. L'obiettivo è quello di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, che consenta di operare anche all'interno di sistemi integrati multinazionali. Sullo sfondo anche la prospettiva, ricorrente nel ddl, di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea.

La **lettera** *e*) attiene a percorsi formativi specifici per il personale destinato a incarichi particolari (numero 1: personale destinato a incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo o personale con competenze in materia di *procurement*) o per determinate materie (numero 2: tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature).

La **lettera** *f*) favorisce le attività di formazione all'estero del personale militare, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale, e per converso la **lettera** *g*) richiede di ampliare l'offerta formativa e addestrativa in Italia del personale militare di Paesi con cui sussistono rapporti di alleanza o cooperazione.

La **lettera** *h*) dispone la possibilità di accesso del personale civile ai percorsi formativi militari. Il fine è quello di valorizzare le professionalità e di garantire l'ottimizzazione e integrazione organizzativa delle attività di formazione.

La **lettera** *i*), come sottolinea la relazione illustrativa, mira infine a introdurre "l'apertura delle scuole della Difesa a beneficio della collettività, con la previsione di percorsi di formazione aperti a tutto il personale, anche a tempo determinato, nonché a studenti universitari e tecnici specialistici interessati ad acquisire professionalità militari specifiche e competenze spendibili in altri contesti lavorativi", favorendo anche della possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro dei militari congedati. Andranno pertanto previste misure tese al riconoscimento dei titoli conseguiti e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate. Va altresì prevista la promozione di esperienze di formazione-lavoro anche attraverso il coinvolgimento di strutture aziendali esterne.

(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

L'articolo 1, comma 1, del ddl in esame stabilisce il procedimento per l'esercizio delle deleghe di cui ai tre articoli precedenti. Tale procedimento prevede i seguenti passaggi:

- proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa,
- di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati,
- previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per i profili di interesse. L'articolo 8 del decreto legislativo citato, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali", introduce la Conferenza unificata, frutto dell'unione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per le materie e i compiti di interesse comune.
- sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
- Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono chiamate a esprimere un parere entro 60 giorni. Decorso tale termine, i decreti potranno essere in ogni caso adottati. Qualora il termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di dodici mesi previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, tale ultimo termine è prorogato di 90 giorni.

Il **comma 2** prevede la possibilità che il Governo adotti disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi adottati entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore. La procedura e i principi e criteri direttivi da rispettare per tali integrazioni e correzioni sono gli stessi sopra enunciati. La relazione illustrativa sottolinea che la *ratio* della previsione del comma 2 è duplice: da un lato risponde all'esigenza di consentire gli aggiustamenti che si dovessero rivelare necessari, e dall'altro di assicurare la gradualità di una riforma complessa come quella di aggiornamento dello strumento militare nazionale.

Il **comma 3** dell'articolo in esame specifica che le eventuali integrazioni e correzioni di cui al comma 2 possono riguardare non solo i decreti legislativi adottati in base alle deleghe di cui al Capo II, ma anche le disposizioni di diretta applicazione contenute nel Capo I del disegno di legge in esame. In questo caso, gli interventi normativi sono effettuati attraverso modifiche al codice dell'ordinamento militare, secondo quanto previsto dall'articolo 2267, comma 2 del medesimo codice.

In base a tale articolo, le disposizioni del codice dell'ordinamento militare "possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento".

Il comma 4 e il comma 5 hanno ad oggetto, rispettivamente, eventuali oneri (comma 4) o risparmi (comma5) che potrebbero derivare dai decreti legislativi emanati in forza delle deleghe di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Prescrive il **comma 4** che eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, devono trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie. La relazione tecnica precisa che, "per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai conseguenti decreti legislativi" e che una quantificazione degli stessi potrà essere effettuata al momento della loro adozione.

Quanto alle risorse che si renderanno eventualmente disponibili in relazione alle minori spese che potranno derivare dall'adozione dei decreti legislativi, dispone il **comma 5** che esse siano destinate in parte al finanziamento delle misure di agevolazione del reinserimento lavorativo dei militari congedati. La quota residua delle risorse risparmiate confluisce invece nei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Tale disposizione prevede che i risparmi realizzati grazie alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria affluiscono nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, cui la suesposta norma rinvia, istituisce un fondo in conto capitale e uno di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, individuate per la consegna all'Agenzia del demanio.

TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE RECATE AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE² DALL'AS 2728

Art. 1 AS 2728

11101	110 2120
D. lgs n. 66/2010	
Codice dell'ordinamento militare	
Art. 10	Art. 10
Attribuzioni del Ministro della difesa	Attribuzioni del Ministro della difesa
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;	1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore
	della difesa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo	c) partecipa direttamente o tramite un suo
delegato a tutti gli organismi internazionali	delegato a tutti gli organismi internazionali
ed europei competenti in materia di difesa e	ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza militare o le cui deliberazioni	sicurezza militare o le cui deliberazioni
comportino effetti sulla difesa nazionale;	comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e	d) approva la pianificazione generale e
operativa interforze con i conseguenti	,
programmi tecnico-finanziari, nonché la	programmi tecnico-finanziari, nonché la
pianificazione relativa all'area industriale,	strategia di sviluppo tecnologico e
pubblica e privata, di interesse della Difesa.	industriale, pubblico e privato, di
	interesse della Difesa nell'ambito delle
	relative attribuzioni;
	d-bis) propone di concerto con i Ministri

² Le novelle recate dal ddl AS 2728 sono poste a fronte con la vigente disciplina recata dal Codice dell'Ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni) ovvero - in un caso - all'Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, di cui alla legge 23 aprile 1959 n. 189.

dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, il disegno di legge di

- 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
- a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;
- b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
- c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;
- d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
- e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.
- 3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance

- 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
- a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con

spesa pluriennale, di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa.

- 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
- a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;
- b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
- c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;
- d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
- e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.
- 3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.

Art. 14 Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

l'amministrazione:

- b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
- 2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
- 3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.
- 2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei politicorapporti di carattere istituzionale con gli organi informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
- 3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 18-*bis*

Organismo indipendente di valutazione della *performance*

- 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- 2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 536 Programmi

1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del

Art. 536 Programmi

1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del

piano di impiego pluriennale che riassume:

- a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
- b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

...omissis...

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni di assegnazione. Decorso data inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il piano di impiego pluriennale che riassume:

- a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
- b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

...omissis...

- 3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
- a) con legge di spesa pluriennale, a norma dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica;
- b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni di assegnazione. data Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il

Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le Commissioni esprimano parere contrario. trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i delle pareri definitivi Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le Commissioni esprimano parere contrario. trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i definitivi delle pareri Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

3-bis. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

..omissis...

...omissis...

Art. 2 AS 2728

Dlgs n. 66/2010	
Codice dell'ordinamento militare	
Art. 25	Art. 25
Configurazione della carica di Capo di stato	Configurazione della carica di Capo di stato
maggiore della difesa	maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è	1. Il Capo di stato maggiore della difesa è
scelto tra gli ufficiali in servizio	scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente di grado non inferiore a quello	permanente di grado non inferiore a quello

di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

- 2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
- a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnicomilitare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
- b) è gerarchicamente sovraordinato:
- 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata:
- 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma:
- 3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate:
- c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
- 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 26

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

- 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
- a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti

di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

- 2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
- a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnicomilitare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
- b) è gerarchicamente sovraordinato:
- 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
- 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
- 3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa;
- c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
- 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 26

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

- 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
- a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione;

militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

- b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
- c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
- 2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
- 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnicoscientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 27

Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

- 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:
- a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;
- b) si avvale del Comando operativo di

a-bis) predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata **Comandante** generale dell'Arma carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari:

a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice Comandante delle operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata;

- b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
- c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
- 2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
- 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnicoscientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 27

Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento. vertice interforze di cui all'articolo 29.

- 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
- 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
- 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
- 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

Art. 27-bis

Configurazione della carica di Vice Comandante per le operazioni

- 1. Il Vice Comandante per le operazioni:
- a) è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo;
- b) dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali;
- c) esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate.
- 2. Al Vice Comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3.

Art. 28

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate Art. 28

Comitato di vertice delle Forze armate

- 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
- 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa.
- 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.

Art. 29

Comando operativo di vertice interforze

- 1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.
- Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato

- 1. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Segretario generale della difesa e il Vice Comandante per le operazioni.
- 2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa. che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per Segretario generale della difesa nonché per Vice **Comandante** per operazioni.
- 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento.

Art. 29

Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice Comandante per operazioni, svolge funzioni di pianificazione direzione e di operazioni nonché delle esercitazioni interforze multinazionali. l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate.

abrogato

maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 88

Principi in materia di organizzazione

- 1. Lo strumento militare è volto consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in multinazionali, complessi di terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; è finalizzato, altresì, alla partecipazione missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
- 2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

Art. 102

Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 88

Principi in materia di organizzazione

- 1. Lo strumento militare è volto consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità di intervento rapido, preposte alla difesa del nazionale territorio e delle vie comunicazione marittime e aeree, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
- 2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

Art. 102

Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- 1-bis). Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto della Presidente Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.

Art. 143

Comando e controllo operativo delle Forze aeree

- 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
- 2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.

Art. 164

Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

- 1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di nominato squadra con decreto Presidente Repubblica, della previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
- 1-bis). Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.
- 2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.

Art. 143

Comando e controllo operativo delle Forze aeree

- 1. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.
- 2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.

Art. 164

Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

- 1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
- a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;
- b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
- c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;
- d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
- e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo operazioni per le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
- f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali:
- g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale:
- h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di

- 1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
- a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;
- b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
- c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;
- d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
- e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
- f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
- g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale:
- h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di

studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

...omissis...

5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Art. 1094 Attribuzione dei gradi di vertice

- 1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
- 2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
- 3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.

studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

...omissis...

5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa e con la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Art. 1094 Attribuzione dei gradi di vertice

- 1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
- 2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
- Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può disposto, domanda, esserne a collocamento in congedo da equiparare a quello tutti gli effetti raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento

4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Art. 2 AS 2728

L. n. 189/1959 Ordinamento del corpo della Guardia di finanza

Art. 4

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

...omissis...

4. Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo,

Art. 4

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

...omissis...

4. Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni.

del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni.

Art. 3 AS 2728

Dlgs n. 66/2010	
Codice dell'ordinamento militare	
	Sezione II-bis
	Direttore nazionale degli armamenti e
	responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti
	Art. 31-bis
	Configurazione della carica di Direttore
	nazionale degli armamenti e responsabile
	per la logistica
	1. Il Direttore nazionale degli armamenti
	e responsabile per la logistica:
	a) è nominato ai sensi dell'articolo 19,
	comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
	modificazioni, su proposta del Ministro
	della difesa, sentito il Capo di stato
	maggiore della difesa, e scelto tra gli
	ufficiali dell'Esercito italiano, della
	Marina militare o dell'Aeronautica
	militare con il grado di generale di corpo
	d'armata, o grado corrispondente, in
	servizio permanente, nonché tra i
	soggetti indicati dal medesimo articolo
	19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
	modificazioni;
	b) dipende direttamente dal Ministro
	della difesa, per le attribuzioni
	riguardanti l'attuazione delle politiche
	industriali della difesa, della sicurezza e
	dell'aerospazio per le esigenze militari,
	compresi i profili relativi alle relazioni
	internazionali, in ambito pubblico e
	privato d'interesse della Difesa, e dal
	Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.
	2. Il Direttore nazionale degli armamenti
	e responsabile per la logistica, se scelto
	tra gli appartenenti alle amministrazioni

pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o

analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter

Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

- 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:
- a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);
- b) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre

- all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);
- d) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnicoindustriale della Difesa;
- e) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;
- f) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.
- 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 31-quater

Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

- 1. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:
- a) il Vice direttore nazionale degli armamenti. nominato sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli dell'Esercito italiano. ufficiali Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore

- nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;
- b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano. della Marina militare dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti responsabile per logistica, se militare;
- degli la Direzione nazionale armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per logistica;
- d) l'Ispettorato generale della sanità militare.
- 2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, dotazione nella organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-quinquies Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture

1.	La	Diı	rezione	nazioi	nale d	egli
arn	namen	iti e	della	logistica	esercita	le le
atti	vità ri	ferit	e ai seg	guenti sett	tori:	

- a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;
- b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;
- c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;
- d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.
- 2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:
- a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
- b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.
- 3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.

Art. 44
Registro nazionale delle imprese

1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento,

Art. 44 Registro nazionale delle imprese

1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque

precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

...omissis...

Art. 47 Classificazione degli enti

- 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
- a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;
- b) enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa;
- c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.
- 2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
- 3. Gli enti dipendenti dal Segretariato generale sono disciplinati nel regolamento.

Art. 54 Tribunale militare

- 1. Il Tribunale militare è formato:
- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
- b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
- 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
- a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale

connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

...omissis...

Art. 47 Classificazione degli enti

- 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
- a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;
- b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica;
- c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.
- 2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
- 3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento.

Art. 54 Tribunale militare

- 1. Il Tribunale militare è formato:
- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
- b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
- 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
- a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale

militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

- b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
- c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3) il Segretario generale della difesa;
- 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
- 5) il Direttore generale per il personale militare.

...omissis...

Art. 57 Corte militare di appello

- 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
- 2. La Corte militare d'appello è formata:
- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
- c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
- 3. Le sezioni della Corte sono formate:
- a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53,

- militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
- c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
- 5) il Direttore generale per il personale militare.

...omissis...

Art. 57 Corte militare di appello

- 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
- 2. La Corte militare d'appello è formata:
- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
- c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
- 3. Le sezioni della Corte sono formate:
- a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53,

comma 4, che la presiede;

- b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
- 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
- a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente:
- b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
- c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3) il Segretario generale della difesa;
- 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza:
- 5) il Direttore generale per il personale militare.
- 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
- a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e

comma 4, che la presiede;

- b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
- 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
- a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
- c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza:
- 5) il Direttore generale per il personale militare.
- 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera f), l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto alle dirette

tecnico;

- b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
- c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
- d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
- e) il Policlinico militare di Roma;
- f) il Centro militare di veterinaria.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 113

Organizzazione logistica della Marina militare

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.

...omissis...

Art. 145 Comando logistico dell'Aeronautica militare

- 1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.
- 2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore

dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 113

Organizzazione logistica della Marina militare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter. comma 1. lettera l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata.

...omissis...

Art. 145

Comando logistico dell'Aeronautica militare

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera f), il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata.
- 2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

dell'Aeronautica militare.

Art. 282 Alloggi ASIR

- 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
- 2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
- 3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa.

Art. 306

Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

...omissis...

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

...omissis...

Art. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

Art. 282 Alloggi ASIR

- 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
- 2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
- 3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Art. 306

Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

...omissis...

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

...omissis...

Art. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

...omissis...

- 10. Il Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
- a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa che avvalersi del supporto tecnicopuò operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
- b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio;

...omissis...

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

...omissis...

- 10. Il Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
- a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
- b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, d'intesa con l'Agenzia del demanio;

...omissis...

Art. 324

Pubblicità del decreto impositivo -Esecutività - Impugnazioni

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

...omissis...

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

Art. 357

Attività addestrative e tutela ambientale

- 1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale simulazione operativa. Le modalità tutela applicative dell'intervento a l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.
- 2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e

Art. 324

Pubblicità del decreto impositivo -Esecutività - Impugnazioni

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

...omissis...

10. I ricorsi gerarchici presentati comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la dell'avvenuta pubblicazione prova notificazione.

Art. 357

Attività addestrative e tutela ambientale

- L'amministrazione della difesa, 1. nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale simulazione operativa. modalità applicative dell'intervento tutela a l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.
- 2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e

regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Art. 909

Norme comuni alla riduzione dei quadri

- 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
- c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
- 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
- a) il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
- c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
- d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza:
- f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

...omissis...

Art. 1378

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Art. 909

Norme comuni alla riduzione dei quadri

- 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
- c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
- 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
- a) il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
- c) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

...omissis...

Art. 1378

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

- a) al Ministro della difesa se si tratti di:
 - 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
 - 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
 - 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse:
 - 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
- b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
- c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

- d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
- e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
- 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);

...omissis...

Art. 1380

Composizione delle commissioni di disciplina

- 1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
- 2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di

- a) al Ministro della difesa se si tratti di:
 - 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
 - 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
 - 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
 - 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
- b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
- c) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnicoindustriale, ovvero al sostituto di cui all'articolo 31-bis, comma 2;
- c-bis) al direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa;
- d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata:
- e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
- 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);

...omissis...

Art. 1380

Composizione delle commissioni di disciplina

- 1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
- 2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di

disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.

- 3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
- a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
- d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.

- 3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
- a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
- d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di collaborazione diretta del Ministro ovvero alle dirette dipendenze Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Segretario generale;

...omissis...

Art. 2190

Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1,

...omissis...

Art. 2190

Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1,

non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo.

...omissis...

non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica di cui al medesimo articolo.

...omissis...

Art. 4 AS 2728

Dlgs n. 66/2010 Codice dell'ordinamento militare

Art. 40

Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa:
- a) è ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa:
- b) è nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

Art. 40

Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa:
- a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa ed in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

- c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.
- 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.

Art. 41

Attribuzioni del Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa:
- a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

- b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
- c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado.

Art. 41

Attribuzioni del Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa:
- a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnicoamministrativa della Difesa e, in particolare, assicura:
- Il coordinamento dell'azione amministrativa;

la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego;

il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;

b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- d) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.
- 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnicoscientifico sono disciplinate nel regolamento.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate nel regolamento.

Art. 42

Organi di supporto del Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
- a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
- b) si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali;
- c) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.

Art. 42

Organi di supporto del Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
- a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;
- b) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.

Art. 43

abrogato

Competenze del Segretariato generale della difesa	
1. Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Le competenze e l'ordinamento del Segretariato generale della difesa sono disciplinati dall'articolo 106 del regolamento.	
Art. 18	Art. 18
Commissario generale per le onoranze ai Caduti	Commissario generale per le onoranze ai Caduti
1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.	1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 5 AS 2728

...omissis...

...omissis...

Dlgs n. 66/2010	
Codice dell'ordinamento militare	
	Art. 29-bis
	Comando della formazione interforze
	1. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,
	svolge funzioni di direzione unitaria della
	formazione della difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.
	2. Le attività relative al Comando della

	formazione interforze sono svolte dal
	Centro alti studi della Difesa.
	3. Il Comandante della formazione
	interforze assume anche l'incarico di
	presidente del Centro alti studi della
	Difesa.
Art. 214	Art. 214
Individuazione degli istituti	Individuazione degli istituti
1. Il presente titolo disciplina:	1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;	a) le scuole militari;
b) gli istituti militari di formazione iniziale	b) gli istituti militari di formazione iniziale
o di base degli ufficiali e dei sottufficiali	o di base degli ufficiali e dei sottufficiali
delle Forze armate;	delle Forze armate;
c) gli istituti di formazione superiore degli	c) gli istituti di formazione superiore degli
ufficiali delle Forze armate;	ufficiali delle Forze armate;
	c-bis) gli istituti di alta formazione degli
	ufficiali delle Forze armate;
d) le scuole carabinieri;	d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.	e) le scuole allievi operai.
2. La formazione del personale militare	2. La formazione del personale militare
avviene ai sensi delle disposizioni	avviene ai sensi delle disposizioni
contenute nel titolo III del libro IV.	contenute nel titolo III del libro IV.
Art. 224	Art. 224
	Art. 224
Finalità degli istituti militari di istruzione	
	Art. 224 Istituti di formazione superiore
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore	Art. 224 Istituti di formazione superiore
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali,	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Finalità degli istituti militari di istruzione superiore 1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di	Art. 224 Istituti di formazione superiore 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti: a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; b) Istituto di studi militari marittimi; c) Istituto di scienze militari aeronautiche;

interforze;	
c) Istituto di studi militari marittimi;	
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;	
e) Scuola di applicazione e Istituto di studi	
militari dell'Esercito italiano;	
f) Scuola ufficiali carabinieri.	
	Art. 224-bis
	Istituti di alta formazione e polo per
	l'alta formazione e la ricerca
	1. L'alta formazione degli ufficiali è
	affidata ai seguenti istituti:
	a) Istituto alti studi della difesa;
	b) Istituto superiore di stato maggiore
	interforze.
	2. Gli istituti, di cui al comma 1, e il
	Centro militare di studi strategici
	costituiscono il polo per l'alta formazione
	e la ricerca, posto alle dipendenze del
	Centro alti studi della difesa.

Art. 6 AS 2728

Art. 188.
Organi centrali
o organi centrali della sanità contrato generale della sanità posto alle dirette dipendenze del e nazionale degli armamenti e abile per la logistica, che ce l'organo di consulenza del i stato maggiore della difesa in sanitaria e rappresenta il vertice di interforze; legio medico-legale. Dettorato generale della sanità ci la disposizioni tecniche attuative servizi di sanità operativa ati alle Forze armate; organo ispettivo per le attività
se ati

Art. 191
Organi direttivi

- 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

...omissis...

Art. 192 Commissioni mediche interforze

- 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198.
- 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

Art. 194 Commissione medica interforze di seconda istanza

- 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.
- 1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali

c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità.

Art. 191 Organi direttivi

- 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 188, comma 2;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi di sanità operativa di competenza degli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

...omissis...

Commissioni mediche interforze

- 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198.
- 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura il funzionamento.

Art. 194

Commissione medica interforze di seconda istanza

- 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.
- 1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dall'Ispettorato generale della sanità militare ed è composta da un

11.7.41.4	1 00 1
superiori medici, in qualità di membri.	presidente e due ufficiali superiori medici,
	in qualità di membri.
omissis	omissis
Art. 195	Art. 195
Strutture sanitarie interforze	Strutture sanitarie interforze
1. Le strutture sanitarie militari deputate	1. Le strutture sanitarie militari deputate
alla diagnosi, cura e alle attività di medicina	alla diagnosi, cura e alle attività di medicina
legale sono:	legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma,	a) il Policlinico militare, con sede in Roma,
struttura polispecialistica che svolge anche	struttura polispecialistica che svolge anche
attività di sperimentazione clinica, di	attività di sperimentazione clinica, di
formazione e di ricerca in ambito sanitario	formazione e di ricerca in ambito sanitario
e veterinario;	e veterinario;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi	b) i Centri ospedalieri militari, aventi
competenze nella diagnostica terapeutica	competenze nella diagnostica terapeutica
per il ricovero e la cura del personale	per il ricovero e la cura del personale
militare;	militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina	c) i Dipartimenti militari di medicina
legale, aventi competenza medico-legale.	legale, aventi competenza medico-legale.
	1-bis. L'organizzazione delle strutture di
	cui al comma 1, poste alle dirette
	dipendenze dell'Ispettorato generale
	della sanità militare, è devoluta ad
	apposita regolamentazione emanata dal
	Capo di stato maggiore della difesa, il
	quale assicura la connotazione interforze
	del personale sanitario e amministrativo
	che vi presta servizio.
	che vi presta sei vizio.

Art. 7 AS 2728

Dlgs n. 66/2010	
Codice dell'ordinamento militare	
Art. 165	Art. 165
Attribuzioni del Comandante generale in	Attribuzioni del Comandante generale in
materia di reclutamento, stato, avanzamento	materia di reclutamento, stato, avanzamento
e impiego	e impiego
1. Il Comandante generale, ferme le altre	1. Il Comandante generale, ferme le altre
competenze e attribuzioni in materia di	competenze e attribuzioni in materia di
competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento	•
<u> </u>	competenze e attribuzioni in materia di
impiego, reclutamento, stato, avanzamento	competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento
impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal	competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal

corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

- a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;
- b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

...omissis...

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

...omissis...

Commissioni di avanzamento per gli ufficiali Art. 1034 Denominazioni e composizione

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:

- a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
- b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
- c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;

corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

- a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;
- b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

...omissis...

3. Il Comandante generale è presidente commissione superiore e unica presidente della commissione interforze per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti della commissione superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

...omissis...

Commissioni di avanzamento per gli ufficiali Art. 1034 Denominazioni e composizione

- 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:
- a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti;
- b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a colonnello e corrispondenti;
- c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;

d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

...omissis...

Art. 1035 Norme procedurali

1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

...omissis...

Art. 1036 Commissione di vertice

- 1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento.
- 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.

d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

...omissis...

Art. 1035 Norme procedurali

1. La Commissione unica interforze e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

...omissis...

Art. 1036 Commissione unica interforze

- 1. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:
- a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:
 - 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
 - 2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
 - 3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
 - 4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
 - 5) Vice comandante per le operazioni;
 - 6) Comandante della formazione interforze;
 - 7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
 - 9) Comandante di vertice

- dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;
- b) per l'Arma dei carabinieri:
 - 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
 - 2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente;
 - 3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
 - 4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
- 2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera a), numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione. un numero pari generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2) 3), 4), 5), 6) e 11).
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
- 4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:
- a) il Direttore nazionale degli armamenti

e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della militare. Marina delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del Corpo aeronautico, del commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguardi

ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

Art. 1041 Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall'articolo 1036. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni vertice allorché valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti.

2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza

Art. 1041 Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento

- 1. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.
- 2. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:
- a) il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;
- b) il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata

armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

- a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa;
- b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.

diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa».

Art. 1061

Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

...omissis...

- 3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
- 4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
- 5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

Art. 1061

Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

...omissis...

- 3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
- 4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
- 5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

...omissis...

...omissis..

Art. 1064

Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

- 1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
- 2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
- 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 1069

Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

- 1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
- 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione

Art. 1064

Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

- 1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
- 2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
- 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
- 3-bis. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.
- 3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-bis.

Art. 1069

Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

- 1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
- 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione

ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

- 3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
- 4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
- 5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
- superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado.
- 3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
- 4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
- 5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

MODELLI DI GOVERNANCE DELLA DIFESA A CONFRONTO

Il modello di governance che attribuisce ad un civile l'incarico di Segretario generale della Difesa è il modello prevalente nei principali paesi di riferimento? Come è configurata altrove la carica del Capo di Stato Maggiore della Difesa? Chi è il responsabile degli Armamenti? Esiste un responsabile unico della Logistica di supporto generale alle forze? Negli altri Paesi, chi decide il finanziamento degli armamenti e con quali procedure? I casi di Francia, Germania e Olanda³.

La carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa

Con il ddl di iniziativa governativa di riforma della *governance* della Difesa (AS 2728) si propone di intervenire sulla disciplina dei vertici militari per rafforzare la **direzione strategico-militare** attribuita al Capo di Stato Maggiore della Difesa (CASMD).

La *ratio* di tali interventi è di assicurare maggiore integrazione interforze ed unicità del comando e in ultima analisi maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, in conformità con quanto disposto dal Libro Bianco al paragrafo 170⁴.

La riforma mira a rendere il CASMD "l'unico soggetto responsabile delle funzioni fondamentali dello strumento militare verso l'autorità politica".

In dettaglio, vengono previste le seguenti **novità** relative al Capo di Stato Maggiore della Difesa:

- sovraordinazione rispetto al DNAL (Direttore nazionale degli Armamenti e responsabile della logistica) per tutte le attribuzioni eccetto quelle in materia di politica industriale, mediante novella all'art. 25 del Codice dell'Ordinamento militare;
- attribuzione della responsabilità anche della logistica, mediante novella all'art. 26 del Codice;
- attribuzione del comando operativo dello strumento militare nelle operazioni, mediante novella all'art. 26 del Codice;
- configurazione della nuova carica di Vice comandante per le operazioni (VCOM-OPS), mediante novella all'art. 27 del Codice.
- vi sarà inoltre una Commissione unica interforze competente per l'avanzamento degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti, che sarà sempre presieduta dal Capo di stato maggiore della difesa. Nella composizione viene rafforzata la componente di vertice interforze.

In **Francia** lo *Chef d'état-major des armées* è un militare e dipende direttamente dal Ministro della difesa di cui è il collaboratore diretto - è definito "consigliere militare del

³ Il presente lavoro si è avvalso delle risposte ai quesiti CERDP inoltrate ai suddetti Paesi, nonché al Regno Unito la cui risposta tuttavia non è ancora pervenuta alla data di pubblicazione della presente Nota.

⁴ Si ricorda che il Libro Bianco assegna al CASMD anche la funzione di impiego delle forze denominandolo anche "Comandante in Capo" dell'impiego delle Forze armate (par. 173). Tuttavia, tra gli esperti interpellati nell'ambito della consultazione pubblica, vi è chi (Camporini) ha espresso perplessità circa la denominazione di "Comandante in Capo" stante quanto previsto dall'art. 87 della Costituzione.

Governo". I suoi compiti sono: organizzazione interforze e organizzazione generale delle Forze armate; delle necessità in materia di risorse umane e militari delle Forze armate, coerenza capacitaria delle Forze Armate, preparazione e messa in condizione d'impiego delle Forze armate; sostegno alla Forze armate e mantenimento in condizioni di operatività delle attrezzature; informazioni militari; relazioni internazionali militari e condotta della difesa dei sistemi di informazione del ministero della difesa eccetto quanto stabilito con decreto del Ministro.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa francese **non** è sovraordinato rispetto al responsabile degli Armamenti. Sono anzi equi-ordinati i tre collaboratori del Ministro della Difesa: *Chef d'état-major des armées (CEM), Délégué général pour l'armement (DGA), le Secrétaire général pour l'administration (SGA).*

Tuttavia, senza che vi sia un rapporto gerarchico formale, la *délégation générale pour l'armement* applica le scelte indicate dal Capo di Stato Maggiore nel campo degli armamenti futuri. DGA e Stato Maggiore della Difesa lavorano dunque in stretta collaborazione.

La legge francese **non** prescrive che il Capo di stato maggiore della difesa faccia parte delle commissioni di avanzamento dei generali. Tuttavia, per l'**Esercito**, il décret n° 2008-940 del 12 settembre 2008 prevede che le proposte di avanzamento ai gradi superiori siano fatte al Ministro da una Commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito o da un suo rappresentante.

In **Germania**, il Ministro della Difesa è il *Commander in chief* delle Forze armate in tempo di pace; è a capo di tutti i militari ed il capo dell'amministrazione del Bundeswehr. L'*Executive group* del Ministero è composto da Ministro, *Commander in Chief*, due *Parliamentary State Secretaries* e due *Permanent State Secretaries*.

Il *Bundeswehr Chief of Defence* (CHOD) è un militare, un generale. È il soldato più alto in grado e assicura il pieno controllo delle Forze Armate; le sue aree di responsabilità includono: il concetto generale delle Forze armate, inclusi pianificazione e sviluppo, comando e controllo, pianificazione e condotta delle operazioni delle Forze armate.

Il CHOD fa parte del l'*Executive group* del Ministero e risponde al Ministro della difesa. Può dare ordini direttamente solo alle Direzioni Pianificazione, Politica della Forza, Strategia e operazioni che sono direttamente subordinate.

Il responsabile degli armamenti è un *Permanent Secretary of State* per gli Armamenti (funzionario civile) è superiore al CHOD che a sua volta è superiore del Direttore generale "E" che si occupa di equipaggiamenti.

Non vi sono commissioni di avanzamento ma una proposta di avanzamento può essere respinta dal CHOD.

In **Olanda,** il CHOD è un militare. I suoi compiti sono: dirigere lo Stato Maggiore della Difesa secondo le direttive del Segretario generale; consigliare per le questioni militari il Ministro della Difesa; dirigere le operazioni militari in coerenza con le indicazioni del Ministro, distribuzione delle risorse tra le divisioni della difesa, direzione della Marina, Esercito, Forze Armate e - sotto la responsabilità del Ministro - della Gendarmeria o *Marechaussee*; cooperazione militare bilaterale e multilaterale.

Il CHOD è il responsabile della Logistica.

La carica di Segretario Generale della Difesa

Il ddl di iniziativa governativa di riforma della *governance* della Difesa (AS 2728) si propone di riconfigurare la carica di **Segretario Generale - civile e non più anche militare** - al fine di rimodulare l'ambito delle **funzioni tecnico-amministrative** nell'ottica di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa. Le attribuzioni vengono ora riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con **esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti**.

Il Segretario generale della difesa a legislazione vigente può essere o un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero un dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa - ipotesi questa mai verificatasi finora. Attualmente, dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Il Segretario generale della difesa è attualmente Direttore Nazionale degli Armamenti (SG/DNA).

Nel ddl di riforma, il Segretario generale della difesa sarà solo un civile, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; dipenderà direttamente dal Ministro della difesa e acquisirà dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnicooperativa ed in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale. Al Segretario generale è affidata la responsabilità dell'organizzazione del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica - fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione - la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze Armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti.

Riguardo alla scelta di attribuire ad un civile l'incarico di Segretario Generale possiamo innanzitutto osservare che in Francia il *Secrétaire général pour l'administration* può essere sia civile sia militare; è un civile in Olanda, mentre in Germania numerose funzioni svolte dal SG/DNA italiano sono svolte dal Segretario permanente per gli Armamenti che è un civile selezionato in base a criteri politici, (come pure sembrerebbe avvenire nel Regno Unito, con la figura del *Permanent Secretary*).

Più in dettaglio, un termine di paragone vicino al modello proposto dalla riforma può essere trovato in **Francia**, dove tuttavia il Segretario generale per l'Amministrazione (SGA) può essere **sia un civile -** generalmente proveniente dalle giurisdizioni amministrative quali Consiglio di Stato, corte dei Conti, ecc. **- sia un militare -** come nel caso attuale.

Il Secrétaire général pour l'administration risponde direttamente al Ministro della Difesa; assiste il Ministro della Difesa in tutti i campi dell'amministrazione generale del ministero, particolarmente in materia di bilancio, finanziaria, giuridica, patrimoniale, immobiliare, sociale e delle risorse umane.

Nel modello dell'**Olanda**, il Segretario generale **è un civile** e può rimanere in carica per un massimo di 7 anni.

Risponde al Ministro della Difesa. Assicura compiti di direzione amministrativa: gestione del Ministero della Difesa, in particolare dello Stato Maggiore, del servizio di Intelligence militare e di sicurezza e dell'Organizzazione Equipaggiamento della Difesa; consigliare il ministro della Difesa, garantire correttezza e speditezza delle procedure amministrative, delle procedure di pianificazione e delle procedure di bilancio; assicurare le necessità di informazione dell'organizzazione della difesa, dirigere la Forza della *Royal Netherlands Marechaussee* (Corpo di polizia con status militare, Gendarmeria) secondo quanto previsto dal *Police Act* 2012.

In **Germania**, una struttura analoga al Segretariato Generale/Direzione per gli Armamenti non esiste né nell'organizzazione del Ministero della Difesa né delle Forze Armate. Numerose funzioni svolte dal SG/DNA italiano sono svolte in Germania dal Segretario permanente per gli Armamenti che è **un civile** selezionato in base a criteri politici.

Il Segretario permanente per gli Armamenti risponde al Ministro. Il Segretario permanente per gli Armamenti ha la responsabilità ultima del *procurement* dell'equipaggiamento del supporto tecnologico-informativo. È superiore del Direttore Generale "E" (*Equipment*) che è il Direttore Nazionale degli Armamenti.

Il Responsabile degli Armamenti

Nell'ordinamento italiano, è il Segretario generale della Difesa che assume le funzioni di Direttore Nazionale degli Armamenti (art. 41 Codice). Attualmente il SG/DNA può essere un militare o un civile (anche se nei fatti questa ipotesi non si è mai verificata).

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728**, il Direttore Nazionale degli Armamenti sarà un militare o un civile e sarà anche responsabile della Logistica: DNAL. Potrà essere **un militare** - scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente in servizio permanente - **oppure un civile** - scelto tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19; in tal caso sarà posto fuori ruolo o in aspettativa. **Dipenderà direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni** riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d'interesse della Difesa, **e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni in materia di logistica di supporto generale delle forze**. Nella riforma proposta, si avvarrà di un Vice Direttore nazionale degli armamenti, civile in caso di

Direttore militare e militare in caso di direttore civile - se civile sarà posto fuori ruolo o in aspettativa - e del Comandante logistico della Difesa, appartenente a Forza armata diversa dal Direttore, se militare.

In **Francia**, il responsabile degli Armamenti è una figura distinta ed equi-ordinata rispetto al SGA e al Capo di Stato Maggiore della Difesa: si tratta del *Délégué général pour l'armement*. Risponde al Ministro per la ricerca, la realizzazione di equipaggiamento delle forze, di relazioni internazionali relative all'armamento, la politica industriale relativa alla difesa. Attualmente è stato designato un militare, ma alla selezione hanno partecipato anche dirigenti civili.

In **Germania** il responsabile degli Armamenti è il **Segretario permanente per gli Armamenti**, un civile selezionato in base a criteri politici, il quale risponde al Ministro.

Il Segretario permanente per gli Armamenti ha la responsabilità ultima del *procurement*, dell'equipaggiamento, del supporto tecnologico-informativo. È superiore del Direttore Generale "E" (Equipment) che è il Direttore Nazionale degli Armamenti. Non sono previsti vice.

Invece il responsabile della Logistica è il Ministro stesso, il quale delega tale responsabilità attraverso la catena di comando ai differenti elementi dello staff del Ministero della Difesa. Ad esempio il Segretario permanente per gli Armamenti delegherà al Direttore generale "E".

Esiste un responsabile unico della Logistica di supporto generale delle forze?

In Italia, le funzioni di supporto generale e logistico alle forze sono attualmente attribuite ai Capi di stato maggiore delle singole Forze armate.

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728**, il Direttore Nazionale degli Armamenti sarà un militare o un civile e sarà anche responsabile della Logistica (DNAL), ad eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative che rimarrà di competenza dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate.

In **Francia**, ogni Forza armata assicura i propri bisogni logistici. Tuttavia alcune funzione trasversali sono assicurate da servizi dedicati come la Sanità militare o il servizio della logistica petrolifera (Service des essences des Armées).

In **Germania**, non c'è un'unica persona all'interno del Ministero della Difesa (MOD) con l'incarico della Logistica di supporto generale delle forze. Al di fuori del MOD, il Capo del Joint support service, con il sostegno del Comando logistico, assicura la maggior parte dei compiti per il sostegno delle Forze Armate in tempo di pace.

In **Olanda** il responsabile della logistica è il CHOD.

Chi decide il finanziamento degli armamenti? Con quale procedura?

Nell'ordinamento italiano, a norma dell'art. 536 del Codice dell'Ordinamento militare, i programmi d'arma ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

- a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
- b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728,** i programmi d'arma ed i relativi impegni di spesa continueranno ad essere approvati con le medesime modalità se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, **mentre saranno approvati con legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale quei programmi di interesse della Difesa relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica.** All'atto della presentazione del disegno di legge di spesa pluriennale, il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze Armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

In **Francia**, il bilancio annuale della difesa è inquadrato da **leggi di programmazione militare** (**LPM**), miranti a stabilire una programmazione pluriennale (**sessennale**) delle spese dello Stato in materia militare, che sono oggetto di attualizzazione. Così la LPM 2014-2019 del dicembre 2013 è stata aggiornata nel giugno 2015.

In **Germania**, se i pianificatori della difesa identificano un *gap* capacitario e tale *gap* è riconosciuto dal CHOD, il Direttore generale "E" con il sostegno del Federal Office per l'equipaggiamento delle Bundeswher viene incaricato di proporre soluzioni per colmare il *gap*. Tra le soluzioni proposte, il CHOD ne sceglie una e la sottopone al Ministro; se è approvata, se la spesa è inferiore a 25 milioni di euro, la procedura di *procurement* può iniziare, se è superiore a 25 milioni di euro la proposta deve essere approvata dal gabinetto e dalla commissione difesa e infine dalla commissione bilancio.

In **Olanda**, il Ministro della Difesa è responsabile per la tempestiva previsione di nuovi materiali, infrastrutture ed attrezzature. Gli investimenti richiedono la pianificazione del fabbisogno pluriennale. Il quadro dei progetti pluriennali *Materiel Projects Overview* (MPO) viene presentato annualmente alla Camera dei Rappresentanti e contiene tutte le informazioni sui nuovi materiali che il Ministero della Difesa intende acquistare. Tutti i progetti di materiale strategico che richiedono un volume di spesa superiore a 25 milioni di euro devono essere particolarmente dettagliati nel MPO; nel caso in cui i progetti siano ancora in uno stadio di pianificazione, viene indicato lo stanziamento previsto nel Processo dei Materiali della Difesa.

In conclusione, il modello più vicino alla proposta riforma sembrerebbe quello francese in cui sono previste tre cariche distinte in dipendenza dal Ministro: Segretario Generale, Capo di Stato Maggiore della Difesa e Delegato per gli Armamenti, con la differenza che nel modello francese esse risultano equi-ordinate, mentre nel nuovo modello italiano il CASMD sarebbe sovraordinato rispetto al DNAL; altra differenza degna di nota è che in Francia il Segretario Generale non è necessariamente civile, bensì attualmente vi è un militare; simile è lo strumento prescelto per il finanziamento dei programmi d'arma con legge pluriennale sessennale; mentre non esiste in Francia un responsabile unico del supporto logistico generale alle forze, bensì ogni Forza armata assicura i propri bisogni logistici.

•

QUESITO CERDP⁵

Struttura di governance del Dicastero della Difesa

In relazione all'esame del disegno di legge di riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa (AS 2728) da parte della Commissione Difesa del Senato della Repubblica, sarebbe prezioso poter disporre di informazioni dettagliate sui quesiti indicati.

- 1. Configurazione della carica di Segretario Generale della Difesa
 - 1.1 La carica è rivestita da un civile o da un militare? Quali sono i criteri di selezione? Sono previste eventuali incompatibilità?
 - 1.2 Da chi dipende il Segretario Generale della Difesa?
 - 1.3 Che compiti ha il Segretario Generale della Difesa?

•

- 2. Capo di Stato Maggiore della Difesa
 - 2.1 Quali sono i criteri di selezione?
 - 2.2 Da chi dipende?
 - Che compiti ha?
 - 2.3 è sovraordinato rispetto al responsabile degli Armamenti?
 - 2.4 Fa parte delle commissioni di avanzamento dei generali? Si tratta di un'unica commissione interforze o una per ciascuna forza armata?

•

- 3. Responsabile degli Armamenti
- È lo stesso Segretario Generale a rivestire tale funzione? È un civile o un militare? Quali sono i criteri di selezione?
- Da chi dipende?
- Che compiti ha?
- È responsabile anche della Logistica? Ha dei vice? Sono civili o militari?

_

- 4. Esiste un responsabile unico della Logistica di supporto generale delle forze?
- È civile o militare?
- Da chi dipende?
- Chi ha la responsabilità della logistica di aderenza?

•

5. Chi decide il finanziamento degli armamenti? Con quale procedura?

•

•

⁵ Il presente quesito, insieme al modello di risposta, è stato inoltrato dal Senato attraverso la rete CERDP (Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare) ad una selezione di Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Olanda.

Modello risposta

1) Configurazione della carica di Segretario Generale della Difesa

La **normativa in vigore** è recata dagli artt. 40 e 41 Codice dell'ordinamento militare (<u>d. lgs.</u> n. 66/2010) e stabiliscono che:

- 1.1) Il Segretario generale della difesa è un ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente, ovvero un dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
- 1.2) Dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.
- 1.3) Il Segretario generale della difesa è attualmente Direttore Nazionale degli Armamenti (SG/DNA) ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, nonché: predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa; può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato previa designazione del Segretario generale medesimo.

Nella riforma proposta dal ddl AS 2728 in corso di esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, il Segretario generale della difesa è un civile, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa ed in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale. Al Segretario generale è affidata la responsabilità dell'organizzazione del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica - fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione -, la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze Armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti.

2. Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

La normativa in vigore è recata dall' Art. 25 del Codice dell'ordinamento militare

- 2.1 Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
- 2.2 Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
- 2.3 Il Capo di stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato: ai Capi di stato maggiore di Forza armata; al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; al Segretario generale della difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti per le attribuzioni tecnico-operative.
- 2.4 Attualmente, a norma dell'art. 1036 del Codice dell'Ordinamento militare, sono competenti ad esprimere giudizio sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti le Commissioni di vertice, cioè una per ciascuna Forza Armata. Ciascuna commissione di vertice è comunque presieduta dal Capo di stato maggiore della difesa

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728** in corso di esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, il Capo di stato maggiore della Difesa è sovraordinato rispetto al Direttore nazionale degli Armamenti e responsabile della logistica DNAL) per tutte le attribuzione eccetto quelle in materia di politica industriale; è anche responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione; inoltre, esercita il comando operativo dello strumento militare nelle operazioni nonché nelle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice Comandante delle operazioni (VCOM_OPS, carica di nuova istituzione) nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza.

Nella riforma proposta, vi sarà una Commissione unica interforze, competente per l'avanzamento degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti, sarà sempre presieduta dal Capo di stato maggiore della difesa. Nella composizione viene rafforzata la componente di vertice interforze.

3. Responsabile degli Armamenti

Attualmente, a norma dell'art. 41 del Codice dell'ordinamento militare, è il Segretario generale che assume le funzioni di Direttore Nazionale degli Armamenti. Attualmente il SG può essere un militare o un civile (anche se nei fatti questa ipotesi non si è mai verificata).

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728,** il Direttore Nazionale degli Armamenti sarà un militare o un civile e sarà anche responsabile della Logistica DNAL. Potrà essere un militare - scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente in servizio permanente - oppure un civile - scelto tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19; in tal caso sarà posto fuori ruolo o in aspettativa.

Dipenderà direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d'interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni in materia di logistica di supporto generale delle forze. Nella riforma proposta, si avvarrà di un Vice Direttore nazionale degli armamenti , civile in caso di Direttore militare e militare in caso di direttore civile - se civile sarà posto fuori ruolo o in aspettativa - e del Comandante logistico della Difesa, militare di Forza armata diversa dal Direttore se militare.

4. Il responsabile della Logistica di supporto generale delle forze

Le funzioni di supporto generale e logistico alle forze sono attualmente attribuite ai Capi di stato maggiore delle singole Forze armate.

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728,** il Direttore Nazionale degli Armamenti sarà un militare o un civile e sarà anche responsabile della Logistica (DNAL), ad eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative che rimarrà di competenza dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate.

5. Chi decide il finanziamento degli armamenti? Con quali procedure?

A norma dell'art. 536 del Codice dell'Ordinamento militare, i programmi d'arma ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

- a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
- b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.

Nella **riforma proposta dal ddl AS 2728,** i programmi d'arma ed i relativi impegni di spesa sono approvati con le medesime modalità se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre sarà approvato con legge di spesa pluriennale, a norma della legge di contabilità e finanza pubblica, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica. All'atto della presentazione del disegno di legge di spesa pluriennale, il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze Armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.